

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Controversia sul compenso per attività professionali svolte nel processo tributario: quale rito va seguito?

Le Sezioni unite, risolvendo la questione di giurisdizione sulla controversia instaurata dall'avvocato per recuperare il credito professionale vantato nei confronti del cliente per prestazioni rese innanzi al giudice tributario, hanno affermato che la giurisdizione spetti al giudice ordinario, precisando che trattasi di un contenzioso eterogeneo rispetto alla materia attribuita al giudice tributario D.Lgs. n. 546 del 2002 ex art. 2 e che non può trovare applicazione nè il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa alle sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali, nè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, nel quale rientra la diversa ipotesi in cui siano reclamate somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali. Da tale principio discende l'inapplicabilità del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, alle richieste di compenso per attività professionali svolte nel processo tributario (quindi, nel caso in esame, il regime impugnatorio dell'ordinanza emessa ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e ss. dal Tribunale, correttamente in composizione monocratica sulla controversia per compensi relativi a giudizi tributari,

era quello dell'appello, come testualmente prescrive l'[art. 702 quater c.p.c.](#) e non quello del ricorso per cassazione).

NDR: la richiamata pronuncia a Sezioni Unite è [Cass. s.u. Ordinanza n. 25938 del 16/10/2018](#).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.7.2019, n. 19102

...omissis...

Ritenuto in fatto

L'avvocato *omissis* con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. domandò al Tribunale di Palermo la condanna della Riscossione Sicilia spa al pagamento della somma di 406.401,66 a titolo di compenso per la difesa svolta in giudizi davanti alle Commissioni tributarie. La società contestò la pretesa e il Tribunale adito in composizione monocratica l'accolse nella misura di Euro 33.819,00 oltre accessori con compensazione delle spese.

Contro tale sentenza ricorre per cassazione Riscossione Sicilia spa denunciando quattro motivi contrastati dall'avvocato *omissis* con controricorso.

Il relatore ha proposto l'accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento dei restanti e il ricorrente ha depositato memoria.

Considerazioni in diritto

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 50 bis e 50 quater c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, dolendosi della pronuncia in composizione monocratica anziché collegiale.

Col secondo motivo denuncia nullità della sentenza e/o del procedimento per error in procedendo per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere il Tribunale correttamente considerato e valutato il contenuto della documentazione versata in atti e, segnatamente, la convenzione sottoscritta in data 15.12.2010, successivamente modificata e integrata nell'anno 2011 e la nota 30.1.2012 inviata dal medesimo avv. *omissis* a Riscossione Sicilia spa.

Col terzo motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per non avere il tribunale considerato la suddetta convenzione.

Col quarto ed ultimo motivo, infine, la ricorrente deduce ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 28, per avere il Tribunale applicato le tariffe di legge introdotte col detto D.M..

In via preliminare ed assorbente rispetto all'esame dei motivi, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

Le Sezioni unite, risolvendo la questione di giurisdizione sulla controversia instaurata dall'avvocato per recuperare il credito professionale vantato nei confronti del cliente per prestazioni rese innanzi al giudice tributario, hanno affermato che la giurisdizione spetta al giudice ordinario, precisando che trattasi di un contenzioso eterogeneo rispetto alla materia attribuita al giudice tributario D.Lgs. n. 546 del 2002 ex art. 2 e che non può trovare applicazione né il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, relativa alle sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali, né il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, nel quale rientra la diversa ipotesi in cui siano reclamate somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali (cfr. Sez. U -, Ordinanza n. 25938 del 16/10/2018 Rv. 650871).

Da tale principio discende l'inapplicabilità del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, alle richieste di compenso per attività professionali svolte nel processo tributario e quindi, nel caso in esame, il regime impugnatorio dell'ordinanza emessa ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. e ss. dal Tribunale di Palermo (correttamente in composizione monocratica sulla controversia per compensi relativi a giudizi tributari) era quello dell'appello, come testualmente prescrive l'art. 702 quater c.p.c. e non quello del ricorso per cassazione.

Le spese seguono la soccombenza. Sussiste l'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.